



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Luca Brevi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott. Daniele Corlazzoli  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott.ssa Giulia Masula  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Matteo Pagliaroli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott. Daniel Vanoli  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi  
Dott.ssa Clara Barinetti  
Dott. Tommaso Calchi  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Grazia Illipronti  
Dott.ssa Federica Minaudo  
Dott.ssa Federica Prometti

### **Circolare n. 48 del 13/12/2024**

- 1) Le news di dicembre
- 2) Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2024
- 3) Al 31 dicembre scatta la consumazione del reato di omesso versamento Iva e ritenute dell'anno 2022
- 4) Ritenuta Irpef ridotta sulle provvigioni: ancora valide le "vecchie" indicazioni
- 5) Erogazione compensi amministratore
- 6) Aspetti fiscali e contabili degli omaggi natalizi

### **1) Le news di dicembre**

#### **Detrazione "ritardata" per le fatture a cavallo d'anno**

L'Agenzia delle Entrate ha affermato, come previsto dall'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto.

In chiave di esemplificazione, l'articolo 1 del D.P.R. 100/1998 afferma che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato entro la medesima data, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

| Fattispecie                                                                                            | Trattamento                                                                                                                             | Anno detrazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2024                                                | Devono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2024                                                                       | 2024            |
| Fatture ricevute nel mese di gennaio 2025 (datate dicembre 2024) e registrate nel mese di gennaio 2025 | Devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2025 o successive                                           | 2025            |
| Fatture ricevute nel mese di dicembre 2024 non registrate a dicembre 2024                              | Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2024 da presentare entro il 30 aprile 2025 | 2024            |
| Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023 e registrate dopo il 30 aprile 2024                         | Possono essere detratte nel 2024 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2024   | 2024            |

È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2024 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro il 29 dicembre 2024, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell'operazione.

#### **Chiarimenti in tema di prima casa e AIRE**

Con risposta a interpello n. 238 del 2 dicembre l'Agenzia delle Entrate è intervenuta dando indicazioni in merito alle agevolazioni fiscali prima casa per i soggetti iscritti all'Aire.

L'agevolazione prima casa per il soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro non si applica se l'acquirente, pur iscritto all'AIRE, è rientrato in Italia al momento dell'atto di acquisto e sta lavorando con contratti a tempo determinato, in quanto, come già chiarito nella circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 3/2024, la norma agevolativa richiede che il trasferimento all'estero sia effettivo al momento dell'acquisto dell'immobile in Italia. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all'acquisto dell'immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione.

#### **No al credito di imposta 4.0 per i beni in comodato**

Con la risposta a interpello n. 221 del 12 novembre scorso l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando un bene in comodato può essere considerato nuovo oppure no ai fini del credito di imposta 4.0.

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire del credito d'imposta 4.0 in relazione a beni che erano detenuti inizialmente in forza di contratto di comodato e successivamente acquistati dal comodatario stesso. In tale fattispecie, non è riconosciuto il carattere di "bene nuovo" al momento dell'acquisto essendo lo stesso bene già stato precedentemente utilizzato con comodato dal soggetto

acquirente, in quanto non è riscontrabile l'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.

#### **Forfettari e aliquota del 5%**

L'aliquota agevolata del 5% prevista per i soggetti forfettari è utilizzabile solo da coloro che "*ab origine*" iniziano una nuova attività in regime a *forfait*, non si rende quindi applicabile ai soggetti che hanno iniziato l'attività con altri regimi fiscali per poi transitare nel forfettario. Questo è quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 226/E/2024 pubblicata lo scorso 22 novembre 2024 ed avente ad oggetto la possibilità per i contribuenti forfettari di utilizzare l'aliquota agevolata al 5% in caso di passaggio dal regime ordinario al regime a *forfait*.

#### **Costituzione del diritto di superficie**

Con l'interpello n. 224 dello scorso 19 novembre 2024, relativamente alla tassazione dei corrispettivi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie e percepiti da un soggetto persona fisica, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, a nulla rilevando la data di stipula dell'atto.

#### **Bollo su fatture elettroniche**

Con il provvedimento n. 422344 del 21 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate detta le regole per un nuovo servizio online relativo al bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, in attuazione dell'articolo 22, D.Lgs. 1/2024, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, con il provvedimento si stabiliscono le regole per l'accesso e l'utilizzo del servizio *web*, chiamato "*CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche*", messo a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al ritardo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

#### **Gli avvisi bonari sono disponibili nel cassetto fiscale**

Con il provvedimento n. 419815, pubblicato il 19 novembre 2024, viene data attuazione all'articolo 23, comma 3, D.Lgs. 1/2024 che ha introdotto la possibilità per i contribuenti di prendere visione e gestire, all'interno del Cassetto fiscale, le comunicazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate inerenti agli esiti della liquidazione automatica (i cosiddetti "avvisi bonari").

Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile:

- effettuare il pagamento dell'importo eventualmente richiesto con l'apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato, con versamento da effettuare in unica soluzione;
- richiedere assistenza tramite CIVIS, fornendo chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento, chiedendo quindi la rettifica o l'annullamento della pretesa indicata nella comunicazione stessa.

### Rinnovo contrattuale dirigenti – aziende industriali

In data 13 novembre 2024, Confindustria e Federmanager hanno stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL applicato ai dirigenti di aziende del settore industriale.

L' accordo prevede un incremento del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) e l'aumento dell'indennità da corrispondere per le trasferte.

Il nuovo CCNL introduce l'obbligo alle imprese di adottare sistemi di retribuzione variabile, collegati a specifici indici o risultati. Tali sistemi devono includere, ai fini della quantificazione del compenso, i periodi di congedo di maternità e paternità obbligatori, nonché i periodi di congedo parentale.

Inoltre, l'accordo ridefinisce in modo più ampio la figura del dirigente e introduce miglioramenti significativi nelle tutele sanitarie e previdenziali, con particolare attenzione alla parità di genere.

## 2) Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2024

Entro il prossimo **27 dicembre 2024** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2024. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

|             |   |                                                                            |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>6013</b> | ➔ | per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente     |
| <b>6035</b> | ➔ | per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente |

### Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

| Modalità di determinazione dell'acconto       |   |                     |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I metodi per determinare l'acconto Iva</b> | ➔ | <b>Storico</b>      | 88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente                              |
|                                               |   | <b>Analitico</b>    | liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data |
|                                               |   | <b>Previsionale</b> | 88% del debito "presunto" che si stima di dover maturare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno        |

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

|                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metodo storico</b> | Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:<br>- al mese di dicembre 2023 per i contribuenti mensili;<br>- al saldo dell'anno 2023 per i contribuenti trimestrali; |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- al IV trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2023), per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).</li> </ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2023. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2024, rispetto a quella adottata nel 2023, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contribuente mensile nel 2023 che è passato trimestrale nel 2024: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2023, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023;</li> <li>- contribuente trimestrale nel 2023 che è passato mensile nel 2024: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il IV trimestre del 2023; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2024 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.</li> </ul> |
| <b>Metodo analitico</b>    | <p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2024, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;</li> <li>- le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2024.</li> </ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello “previsionale”, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Metodo previsionale</b> | <p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

**Contabilità separate:** in questo caso il versamento dell’acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

**Liquidazione dell’Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell’acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l’acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l’acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

**Operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

#### Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica devi intendersi esemplificativa e non esaustiva).

| Casi di esclusione dal versamento dell’acconto Iva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;</li> <li>- soggetti che non dispongono di uno dei 2 dati, “storico” o “previsionale” su cui si basa il calcolo quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2024;</li> <li>• soggetti cessati entro il 30 novembre 2024 (mensili) o 30 settembre 2024 (trimestrali);</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;</li> <li>• soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2024 risulta un’eccedenza a credito;</li> <li>- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 L.190/2014;</li> <li>- soggetti che adottano il regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;</li> <li>- soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);</li> <li>- produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);</li> <li>- soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;</li> <li>- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);</li> <li>- contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;</li> <li>- soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;</li> <li>- raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;</li> </ul> |

- imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

### **3) Al 31 dicembre scatta la consumazione del reato di omesso versamento Iva e ritenute dell'anno 2022**

Quando il contribuente non provvede al versamento di Iva e ritenute, oltre determinate soglie di tolleranza, tale irregolarità sfocia in conseguenze penali, se dette omissioni non vengono regolarizzate entro una certa data: il termine da considerare è quello del 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale vengono presentate le relative dichiarazioni.

Tale nuovo termine è stato introdotto dal D.Lgs. 87/2024 e, a differenza delle novità in tema di sanzioni tributarie che esplicano efficacia solo a decorrere dalla irregolarità commesse dal 1° settembre 2024 in avanti, le disposizioni penali risultano invece immediatamente operative. Le nuove disposizioni avranno efficacia retroattiva solo laddove si rivelino in concreto più favorevoli al reo; mentre continueranno ad applicarsi le precedenti fattispecie in tutti i casi in cui il reato sia stato commesso in data antecedente al 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto sanzioni) e la nuova disciplina sia più severa rispetto al passato.

La nuova disciplina lascia più tempo al contribuente per definire le irregolarità di versamento evitando le relative conseguenze penali.

Eventuali omessi versamenti oltre soglia relativi al 2023 sono suscettibili di produrre conseguenze penali se non "gestiti" entro il 31 dicembre 2025, mentre per le irregolarità del 2024 c'è tempo sino al 31 dicembre 2026.

Entro la fine del 2024 occorre intervenire per evitare il consumarsi dei reati di omesso versamento Iva e ritenute relative al 2022.

#### **Il reato di omesso versamento Iva e ritenute**

L'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 stabilisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'Iva dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Analogamente, l'articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000 stabilisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Gli articoli 10-bis e 10-ter, D.Lgs. 74/2000 prevedono che:

- il reato non si perfeziona sino a quando è in essere una dilazione dell'avviso bonario ex articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997. L'articolo 3-bis, comma 2-bis, D.Lgs. 462/1997, introdotto proprio dal D.Lgs. 87/2024, prevede che gli avvisi bonari siano comunicati al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo quello di presentazione della dichiarazione. Inoltre, nelle more del

ricevimento della comunicazione, si può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare;

- in caso di decadenza dal beneficio della rateazione ex articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973, il colpevole è punito se il debito residuo supera i 50.000 euro (per le ritenute) o i 75.000 euro (per l'Iva).

Quindi, nella sostanza, chi non avesse versato Iva o ritenute certificate nel corso del 2022 per un importo superiore alla relativa soglia, per evitare le conseguenze penali, ha la possibilità di rateizzare l'eventuale avviso bonario notificato, ovvero, nel caso di mancata notifica dell'avviso bonario, potrà comunque versare entro il 31 dicembre la somma di un ventesimo di quanto dovuto.

Peraltro, sempre in relazione agli omessi versamenti, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 13, D.Lgs. 74/2000 sancisce che questi 2 reati non siano punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore. A tal fine il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di P.A. e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

#### **4) Ritenuta IRPEF ridotta sulle provvigioni: ancora valide le “vecchie” indicazioni**

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all'agente (con applicazione di fatto dell'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte, assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa, ma come in seguito si dirà, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso anche l'utilizzo della pec) entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Detto termine ordinario viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

- entro 15 giorni dalla stipula per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.;
- entro 15 giorni dall'evento in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (es: assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (es: licenziamento di tutti i dipendenti);
- entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione per le operazioni occasionali.

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. 81/2015, in attuazione della Riforma del lavoro definita "Jobs Act", ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate.

Con il D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell'articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l'emanazione di uno specifico Decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all'adempimento in oggetto.

In particolare, tale decreto:

- introduce l'utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A.R.;
- assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
- introduce specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

A oggi, nessun Decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

- è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite pec, rispettando comunque i termini dal medesimo previsti (entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata A.R., ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione);
- la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o pec), conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l'anno cui si riferisce;
- permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del Decreto

attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, restano "salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione" che tuttavia a oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

- coloro che hanno già inviato la comunicazione, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2025, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
- coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2025, procedere all'invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2024 secondo le modalità sopra descritte.

## 5) Erogazione compensi amministratore

Si ricorda alla gentile clientela di Studio che l'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata ponendo particolare attenzione a tre specifici aspetti:

- il rispetto del principio di cassa;
- la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

### Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2024 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

|                                                                               |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amministratore con rapporto di collaborazione<br>(viene emesso cedolino paga) | I compensi sono deducibili dalla società nel 2024, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2025 (principio di "cassa allargato"). |
| Amministratore con partita Iva<br>(viene emessa fattura)                      | I compensi sono deducibili dalla società nel 2024, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2024.                                 |

È necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore

stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

#### **L'esistenza della delibera**

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo. È, quindi, necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare.

#### **Il compenso deliberato e non pagato**

Infine, occorre prestare attenzioni ai casi in cui il compenso è stato deliberato ma non corrisposto a seguito della rinuncia allo stesso. In questa circostanza potrebbe trovare applicazione una presunzione da parte dell'Amministrazione finanziaria (c.d. "incasso giuridico") tale per cui la rinuncia a un credito correlato a redditi tassati per cassa presuppone l'avvenuto incasso del credito e il conseguente obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare.

La tesi erariale si fonda sulla finzione in base alla quale disporre del diritto di credito rinunciandovi significa disporre in via mediata del reddito che quel credito rappresenta. Ciò in considerazione del fatto che, se il contribuente avesse incassato il credito e successivamente disposto della somma, si sarebbe generato il presupposto impositivo.

In sostanza, si potrebbero realizzare le seguenti fattispecie:

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rinuncia compenso amministratore socio     | Non rileva in capo alla società ma determina tassazione in capo al socio con obbligo di ritenuta alla fonte. |
| Rinuncia compenso amministratore non socio | Determina una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, irrilevante fiscalmente sul socio.       |

#### **6) Aspetti fiscali e contabili degli omaggi natalizi**

Come ogni anno, al termine dell'esercizio e in concomitanza con l'arrivo del Natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra i beni acquisiti appositamente per essere omaggiati e gli omaggi costituiti da beni oggetto dell'attività di impresa.

#### Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio **non** rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell'articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con Decreto Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.

L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le soglie contenute nel testo dell'articolo 108, Tuir sono le seguenti:

| Percentuali di deducibilità                    |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fino a 10 milioni di euro                      | <b>1,5%</b> dei ricavi e altri proventi |
| Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro | <b>0,6%</b> dei ricavi e altri proventi |
| Oltre 50 milioni di euro                       | <b>0,4%</b> dei ricavi e altri proventi |

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro | <b>Detraibilità 100%</b>   |
| Spese di rappresentanza superiori a 50 euro                | <b>Indetraibilità 100%</b> |

#### Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione

relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

#### Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce *"spese per prestazioni di lavoro dipendente"* e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporta la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Per l'anno 2023 tale soglia di esenzione viene innalzata a 3.000 euro dal c.d. Decreto Lavoro (D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023) per i soli lavoratori con figli a carico al fine di incentivare il potere di acquisto e ridurre il cuneo fiscale e lasciando inalterato il limite dei 258,23 euro in tutti gli altri casi.

Con L. 213/2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024) il Legislatore ha invece previsto per il 2024 l'innalzamento della soglia esentasse fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico.

#### Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a

dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

| Omaggi a clienti/fornitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Omaggia dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva. | Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce <i>"spese per prestazioni di lavoro dipendente"</i> e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'Iva è indetraibile. |

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

**Studio Berta Nembrini Colombini & Associati**